

per un valore di 2,1 milioni di euro e alla progettazione della viabilità alternativa (inclusa la progettazione del ponte definitivo), per un valore di 1,3 milioni di euro, per un'assegnazione complessiva di 3,4 milioni di euro;

Considerato che le schede relative ai sopradescritti interventi del piano operativo, allegate alla citata proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, forniscono il cronoprogramma di attuazione e indicano la prevista evoluzione annua della spesa;

Tenuto conto, che in data 2 marzo 2020 la cabina di regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c*) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 — si è espressa in favore di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1549-P del 17 marzo 2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Delibera:

1. Approvazione di una assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 al piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020.

1.1. È approvata una assegnazione di risorse FSC 2014-2020 del valore complessivo di 3,4 milioni di euro quale integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con delibera di questo comitato n. 54 del 2016 e successivamente integrato con delibere n. 98 del 2017, n. 12 del 2018, n. 28 del 2019 e n. 47 del 2019.

1.2. L'assegnazione è finalizzata alla realizzazione di un ponte provvisorio e di una viabilità alternativa (inclusa la progettazione del ponte definitivo) necessari per poter eseguire lavori di consolidamento e restauro del Ponte di Buriano (AR).

1.3. Secondo quanto previsto dalla lettera *l*) del comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'assegnazione è a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 relative all'annualità 2019.

1.4. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1. Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di *governance* e alle modalità di attuazione previste dal piano anche per ciò che attiene al sistema di gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali e alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla delibera n. 54 del 2016 di approvazione del piano.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo comitato sull'attuazione degli interventi.

Roma, 17 marzo 2020

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 752*

20A03129

DELIBERA 17 marzo 2020.

**Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Modifica della delibera n. 26/2016.** (Delibera n. 6/2020).


#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC*) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mini-



stri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, il comma 703, dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, sei aree tematiche di interesse del FSC: 1) Infrastrutture, 2) Ambiente, 3) Sviluppo economico e produttivo, 4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, 6) Rafforzamento della PA;

Vista la delibera di questo Comitato n. 26 del 2016 con cui sono stati assegnati 13.412 milioni di euro, dei quali 2.320,4 milioni di euro alla Regione Siciliana, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la delibera n. 25 del 2016, alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»;

Vista la successiva delibera CIPE n. 14 del 2019 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana con ulteriori 10 milioni di euro portando a 2.330,4 milioni di euro la dotazione finanziaria originariamente prevista dalla delibera n. 26 del 2016 per la Regione Siciliana;

Vista la circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle

delibere del CIPE n. 25 del 2016 e n. 26 del 2016 su «Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Ministro per il Sud e la coesione territoriale prot. n. 250-P del 19 febbraio 2020 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica della citata delibera CIPE n. 26 del 2016, al fine di conseguire una riduzione della dotazione FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana per un importo di 140 milioni di euro rideterminando le risorse complessive del medesimo Patto in 2.190,4 milioni di euro;

Considerato che tale rideterminazione si rende necessaria in attuazione dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare del comma 881 così come integrato dal comma 881-bis, di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 38-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Tenuto conto che il citato comma 881-bis della legge n. 145 del 2018 dispone: «Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione Siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1549-P del 17 marzo 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Prende atto:

1. Che, in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, citata in premessa, e in particolare dell'art. 1, com-



ma 881, così come integrato dal comma 881-*bis* inserito dal comma 3, lettera *a*) dell'art. 38-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Siciliana per l'anno 2019, pari ad un importo complessivo di 140 milioni di euro, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione Siciliana, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la regione stessa in data 15 maggio 2019.

2. Coerentemente, le risorse FSC 2014-2020 del suddetto Patto, che ammontavano complessivamente a 2.330,4 milioni di euro, di cui 2.320,4 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 26 del 2016 e 10 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 14 del 2019, vengono rideterminate in 2.190,4 milioni di euro.

3. La Regione Siciliana, nel limite delle risorse residue disponibili, pari a 2.190,4 milioni di euro, previo accordo

con il Dipartimento per le politiche di coesione e sentito il Comitato di indirizzo del Patto stesso, provvede quanto prima alla riprogrammazione degli interventi che sottoporrà successivamente al CIPE per la relativa presa d'atto, ai sensi della norma citata in premessa.

4. Per tutto quanto non specificatamente indicato nella presente delibera, al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana si applicano le regole di funzionamento dei «Patti per il Sud», di cui alla delibera di questo Comitato n. 26 del 2016 e alla circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 2017.

Roma, 17 marzo 2020

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 754*

**20A03158**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### BANCA D'ITALIA

#### **Comunicazione del 29 maggio 2020, SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti.**

##### 1. Premessa

La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014(1) concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR(2), per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d'interesse e di prove di stress degli enti.(3)

Le modifiche sono volte a recepire gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority - EBA*) su:

i. la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading book activities*) che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio di tasso di interesse del «portafoglio bancario» (*banking book*);

ii. le prove di stress degli enti che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM su requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di stress interne.

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione del 4 gennaio 2018 e del 29 luglio 2019.

(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR).

(3) La disciplina delle banche è stata oggetto di un intervento normativo analogo. Cfr. il 32° aggiornamento della circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati modificati i capitoli in materia di «Processo di controllo prudenziale» (Parte prima, titolo III, cap. 1), «Il sistema dei controlli interni» (Parte prima, titolo IV, cap. 3) e «Governo e gestione del rischio di liquidità» (Parte prima, titolo IV, cap. 6).

Le discrezionalità che si è deciso di esercitare rispetto alla regolamentazione europea sono state oggetto di consultazione pubblica. I punti più rilevanti sono stati:

i. le modifiche apportate alle modalità semplificate per la misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario;

ii. la declinazione del principio di proporzionalità;

iii. l'esplicita attribuzione alla funzione di *Risk management* di compiti connessi alla valutazione della robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress.

Sul sito *web* della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non sono state effettuate analisi di impatto ulteriori rispetto a quanto già valutato in sede EBA.

##### 2. Modifiche alla disciplina

Per adeguare la disciplina del rischio tasso e delle prove di stress agli Orientamenti dell'EBA, le SIM e i gruppi di SIM applicano:

i. gli Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading book activities*) (EBA/GL/2018/02) come recepiti nella circolare n. 285;

ii. gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) come recepiti nella circolare n. 285.

##### 3. Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In linea con quanto già disposto per le banche, le SIM e i gruppi di SIM, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di *risk management*, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021.

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

**20A03119**

